

AVVISO AI CLIENTI TITOLARI DI MUTUI

Si rende noto che, a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 3 marzo 2021, n. 749, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2021, che fa seguito alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2021 circa gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni del 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Valle d'Aosta, **i Clienti titolari di mutui, relativi a edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, possono presentare richiesta** alla propria filiale, corredata di autocertificazione dei danni subiti redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro il **31 maggio 2021 al fine di ottenere la sospensione delle rate dei mutui**, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Per la clientela è possibile optare per la sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi) o per la sospensione della sola quota capitale.

A seguito della sospensione:

- il piano di rimborso subisce un **allungamento** di durata pari al periodo di sospensione e la **ripresa** dell'ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione
- la sospensione **non** determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione
- la sospensione **non** comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

In caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi relativi alle rate del mutuo sospese verranno rimborsati, alla ripresa dell'ammortamento, attraverso l'effettuazione di conguagli ripartiti sulle singole rate per tutta la durata residua del mutuo, senza applicazione di ulteriori interessi